

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA

Via Giustiniani, n. 2 – 35128 PADOVA

Codice fiscale 00349040287

CONTRATTO D'APPALTO
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI UN NUOVO HOSPICE PEDIATRICO - CENTRO
REGIONALE PER LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE – EDIFICIO DI
PROPRIETÀ AZIENDALE DI VIA FALLOPPPIO 17 IN PADOVA

CUP	I	9	5	F	2	4	0	0	0	5	4	0	0	0	3
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CIG	B	A	2	B	5	F	5	0	7	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Con la presente scrittura privata, i signori

Paolo Fortuna (C.F. FRTPLA63S04L840H), nato a Vicenza il 4 novembre 1963, il quale interviene nella sua qualità di Direttore generale dell'Azienda Ospedale Università Padova e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedale Università Padova, in via Giustiniani n. 2, Padova, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Azienda e/o stazione appaltante";

Germano Ruffato (C.F. RFFGMN48C12B031S), nato il 12/03/1948 a Borgoricco (PD) il quale interviene in qualità di Legale rappresentante dell'impresa RUFFATO MARIO S.R.L., con sede legale in Campodarsego (PD), Via Tergola n. 19, CAP 35011, P.IVA 02005120288, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova al n. R.E.A. PD-195987, mandataria del raggruppamento con:

- RADAR S.R.L. (mandante) con sede legale a Noventa Padovana (PD) in Via Navigazione Interna n. 113, CAP 35027, iscritta nel Registro delle Imprese presso la

Camera di Commercio di Padova al numero R.E.A PD-305766 (Partita IVA 03369430289),

- D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L. (mandante) con sede legale a Noale (VE) in Via E. Torricelli n. 11-13, CAP 30033, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo al numero R.E.A VE-360142 (Partita IVA 04041250277),

- S.M. SERVICE S.R.L. (mandante) con sede legale a Scorzè (VE) in Via Maestri del Lavoro n. 30, CAP 30037, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo al numero R.E.A VE-314113 (Partita IVA 03502110277),

giusto atto notarile dello studio dott. Francesco Saverio Diliberto, rep. n. 38395, racc n. 23384 del 30/07/2026 e registrato a Padova il 30 luglio 2026 al n. 29338 serie 1T (nel seguito per brevità anche Appaltatore).

Come risulta dal citato Atto costitutivo, le quote di partecipazione sono le seguenti:

- RUFFATO MARIO S.R.L. (mandataria) per la quota del 58,215% rispetto all'intero appalto e corrispondente al 100% della categoria SOA OG2;
- RADAR S.R.L. (mandante) per la quota del 20,799 % rispetto all'intero appalto e corrispondente al 97,272% della categoria SOA OS30;
- D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L. (mandante) per la quota del 3,212 % rispetto all'intero appalto e corrispondente al 40,558% della categoria SOA OS3 e al 2,728% della categoria SOA OS30;
- S.M. SERVICE S.R.L. (mandante) per la quota del 17,774 % rispetto all'intero appalto e corrispondente al 59,442% della categoria SOA OS3 ed al 100% della categoria SOA OS28.

Premesso che:

con deliberazione n. 2618 del 24/12/2025 è stata indetta la gara d'appalto esperita mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e ssmmii, per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per un importo di € 6.948.091,44, di cui € 6.759.744,76 per lavori (comprensivi del costo di manodopera stimati in € 1.280.225,35) ed € 188.346,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

in esito all'esperimento della procedura di gara, è risultato miglior offerente l'operatore economico in costituendo raggruppamento temporaneo (RTOE) composto da RUFFATO MARIO S.R.L. (mandataria)/ RADAR S.R.L. (mandante), D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L. (mandante), S.M. SERVICE S.R.L. (mandante) con l'offerta economicamente più vantaggiosa che ha riportato un punteggio pari a 95,889/100,000 e con il ribasso percentuale del 16,50% da applicare sull'importo soggetto a ribasso posto a base di gara;

in ottemperanza al D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le società del raggruppamento hanno dichiarato il possesso delle White List, e precisamente:

- per la società Ruffato Mario Srl:

White LIST - UTG Padova - Scad. 03/09/2026 - White LIST - prefettura Ferrara - Scad. 07/09/2026 – rinnovo in corso;

- per la società Radar Srl:

White LIST - UTG Padova - Scad. 05/04/2025 - Richiesta Rinnovo del 24/02/2025 - Rinnovo Scad 11/03/2027;

- per la società S.M. service Srl:

Nota UTG Venezia - Iscrizione White LIST Prot. 85356 del 30/09/2024 - White LIST Scad 30/09/2025 - “in aggiornamento”;

- per la società D.S. Medica Tecnologie Srl:

White LIST - Scad 29/05/2025 - Richiesta rinnovo del 22/04/2025 - Nota UTG Ferrara Prot. 39956 del 18/06/2025 - rinnovo in corso;

il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

qualora l'informazione interdittiva riguardi un'impresa mandante, trova applicazione l'art. 95, comma 1, del D.Lgs. 159/2011: il raggruppamento può procedere all'estromissione o alla sostituzione di tale impresa entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni prefettizie, e il contratto prosegue con le imprese rimanenti purché in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ai sensi dell'art. 68, comma 17, del D.Lgs. 36/2023. Ove la Stazione appaltante proceda comunque allo scioglimento del vincolo contrattuale, questo opera quale recesso ai sensi degli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione

del rimanente nei limiti delle utilità conseguite, e non vi si procede nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ai sensi dell'art. 94, comma 3, del medesimo decreto;

l'Azienda Ospedale Università Padova ha accertato il possesso con esito positivo dei requisiti di ordine generale e speciale, ex artt. 94-98 e 100 del D.Lgs 36/2023 e ssmii, autodichiarati dall'Appaltatore in sede di partecipazione al procedimento di gara, giusta Relazione del Responsabile Unico di Progetto (RUP) datata 15/07/2026;

con deliberazione n. 1455 del 17/07/2026 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'operatore economico in costituendo raggruppamento RUFFATO MARIO S.R.L. (mandataria), RADAR S.R.L. (mandante), D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L. (mandante) e S.M. SERVICE S.R.L. (mandante) con l'offerta economicamente più vantaggiosa che ha riportato un punteggio pari a 95,889/100,000 e con il ribasso percentuale del 16,50% da applicare sull'importo soggetto a ribasso posto a base di gara e quindi per complessivi netti € 5.832.733,55, di cui € 5.644.386,87 per lavori (comprensivi del costo della manodopera) e € 188.346,68 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante (oltre I.V.A.);

con nota prot. n. 0052554 del 20/07/2026 è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di aggiudicazione ex art. 18 comma 3 del predetto D.Lgs. 36/2023 e ssmii;

il RUP di cui trattasi ha attestato che sono trascorsi trentadue giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del predetto art. 18;

la data di sottoscrizione del contratto è stata concordata informalmente tra le parti senza nulla da eccepire al riguardo;

l'Appaltatore ha dichiarato in fase di partecipazione alla procedura di gara di volere ricorrere al subappalto nei limiti di quanto stabilito dal Disciplinare di gara e dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e ssmii.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e sottoscrivono - con modalità elettronica e firma digitale - quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Ospedale Università Padova, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore RTOE RUFFATO MARIO S.R.L. (mandataria), RADAR S.R.L. (mandante), D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L. (mandante) e S.M. SERVICE S.R.L. (mandante) che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di realizzazione di un Nuovo Hospice Pediatrico - Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche – Edificio di proprietà aziendale di via Falloppio 17 in Padova, sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara, con il ribasso del 16,50% da applicare sull'importo ribassabile posto a base di gara e quindi per complessivi netti € 5.832.733,55, di cui € 5.644.386,87 per lavori (comprensivi del costo della manodopera) e € 188.346,68 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante (oltre I.V.A. in misura di legge).

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

La progettazione esecutiva e l'offerta tecnica dell'Appaltatore costituiscono elemento contrattuale vincolante per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Il contratto è stipulato a corpo e a misura secondo quanto disciplinato dal CSA.

Al presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui:

a) al decreto del Ministro della Transizione Ecologica (nel seguito «MITE») del 23 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022);

b) al decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi».

La Stazione appaltante procederà alle verifiche di cui ai medesimi decreti all'avvio e durante l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui ai suddetti decreti e produrre la documentazione ivi richiesta.

La Stazione Appaltante, all'avvio e durante l'esecuzione del contratto, procederà alle verifiche di quanto previsto nell'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Si intendono altresì parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:

- Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare di gara, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura ed ogni altro documento di gara;
- Offerta tecnica economica prodotta dall'appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara;
- Piano Operativo di sicurezza e cronoprogramma operativo presentato dall'Appaltatore;
- Piano di gestione informativa redatto dall'Appaltatore e sottoscritto tra le parti;
- Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, sottoscritto il 09/10/2025 con rep. n. 45692;
- Protocollo di Intesa LLPP sottoscritto il 18/09/2019.

Costituiscono inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati progettuali come meglio richiamati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono altresì contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a) dal Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 e ssmmii (Codice) e nei suoi Allegati, ed in generale dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato, come da offerta tecnica economica, in € 5.832.733,55, di cui € 5.644.386,87 per lavori a corpo e a misura (comprensivi del costo della manodopera) e € 188.346,68 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante (oltre I.V.A.).

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'Appaltatore dichiara di conoscere.

ART. 6 – TIPO DI APPALTO

Il presente contratto è stipulato a corpo e a misura come definito nei documenti progettuali.

Per la parte di lavorazioni a misura il corrispettivo sarà calcolato sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate. Per le parti di lavorazioni a corpo l'importo deve considerarsi fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva variazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, a causa del verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, superiore al 3% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 90% del valore eccedente la suddetta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Come previsto

dal comma 3, lett. a) dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico revisionale individuato ai sensi del comma 4-quater del citato art. 60 del Codice, il quale rinvia alla disciplina di cui all'Allegato II.2-bis del Codice, recante le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi individuate.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

ART. 8 – CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 36/2023 e ssmmii se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'appaltatore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del D.Lgs 36/2023 e ssmmii.

ART. 9 – MODIFICHE

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni richieste fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive alle condizioni originariamente previste e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 10 – TERMINI DI ESECUZIONE LAVORI, PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 600 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto stabilito nel CSA.

Qualora l'appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra verrà applicata la penale secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale di Appalto che prevede nel caso di mancato rispetto del termine indicato, impregiudicata l'azione di responsabilità per gli eventuali maggiori danni arrecati dall'inadempimento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1,0 ‰ (1 per mille) dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la misura complessiva della penale non potrà superare il 10 % (dieci per cento) pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice è riconosciuto un premio di accelerazione pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo della conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale.

ART. 11 – OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL Settore Edilizia – codice CNEL F012 per la categoria prevalente ed il CCNL Settore metalmeccanico e installazione di impianti – codice CNEL C011 per le categorie scorporabili, come previsto dal CSA.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle opere oggetto del presente Contratto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento del servizio, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti di competenza.

L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei servizi eseguiti, ai sensi di legge.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni, previdenziali, sociali ed assicurative, comunicando all'Amministrazione la propria posizione assicurativa presso gli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Amministrazione o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e la contribuzione di legge) da parte di ogni ditta operativa nell'esecuzione dell'appalto, si provvederà al pagamento delle retribuzioni ed eventuali contribuzioni.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre pretestuose eccezioni alla Amministrazione, né ha titolo per risarcimento di danni o corresponsione di interessi salvo che tali detrazioni o sospensioni non si configurino successivamente illegittime.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alle OO.SS. territoriali, alla cassa competente e agli istituti previdenziali e assicurativi ogni assegnazione di lavori in subappalto ai sensi della normativa contrattuale vigente.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

ART. 12 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

In osservanza alle disposizioni legislative e del capitolato speciale d'appalto, s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Oltre a quanto prescritto dagli elaborati di gara approvati per la procedura di gara e specificati nel presente atto, agli oneri previsti in particolare nel Capitolato speciale di appalto, saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- tenere un registro giornaliero delle presenze in cantiere e dotare ogni dipendente o dipendente di una ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale di riconoscimento con foto, nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS e INAIL e Cassa Edile;
- la nomina di un Responsabile Tecnico in grado di tenere i contatti con la struttura tecnica della stazione appaltante e con la direzione lavori e di assumere la responsabilità della conduzione e della gestione dell'appalto;
- l'installazione presso la Sede Operativa dell'appaltatore di una segreteria telefonica per la registrazione di messaggi urgenti durante i periodi non presidiati, di una postazione di lavoro informatica per l'invio di ordini scritti;
- l'attivazione di una o più caselle di posta elettronica (e-mail) per la trasmissione e ricezione di documenti in formato elettronico;
- la fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;

- la fornitura di tutti gli attrezzi di protezione individuale contro infortuni, previsti dalle vigenti leggi;
- dotarsi di apparecchiature e mezzi d'opera silenziati;
- la verifica settimanale, ed ogni volta venisse richiesto, in contraddittorio con la Direzione lavori della contabilità dei lavori eseguiti;
- la sostituzione degli operai che non risultassero di gradimento della Direzione lavori perché obiettivamente ritenuti non idonei;
- di accettare periodi e modalità di intervento compatibili con le esigenze funzionali delle attività sanitarie all'interno degli edifici in cui l'Appaltatore è chiamato ad operare;
- l'adozione, nella esecuzione di tutte le prestazioni, dei provvedimenti e delle cautele necessarie nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, nonché, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette, dei terzi nonché per evitare danni o manomissioni a beni pubblici e privati e per garantire il regolare svolgimento dell'attività sanitaria, senza arrecare disagi al personale ed ai degenti. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio o danno, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando sollevate l'Amministrazione e la D.L.;
- applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario, anche presidiati da idoneo personale, nelle zone interessate dagli interventi;
- eseguire tutte le prove ed ogni altra indagine che il D.L. ritenga opportuno;
- osservare tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, emesse da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e/o da altri Enti ad essi dipendenti che possano interessare direttamente o indirettamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 13 – ALTRI ONERI – TESSERINI IDENTIFICATIVI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti per garantire il rispetto delle norme sanitarie, di igiene, di sicurezza ed antinfortunistiche degli addetti ai lavori nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è diretta ed unica responsabile dell'adozione di quelle opere e di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tecnici/operai con qualifiche e specializzazioni adeguate al tipo di intervento. Ciascun tecnico/operaio dovrà indossare una divisa adeguata e portare una targhetta di riconoscimento personale nella quale devono essere riportati:

- foto, nome e cognome, qualifica, numero di matricola e impresa di appartenenza, posizione INPS, INAIL e Cassa Edile.

Ai sensi dell'art. 5 del Legge 136/2010 sulla identificazione degli addetti nei cantieri, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del citato DLgs n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

L'impossibilità di certo riconoscimento del suddetto personale comporterà l'immediato allontanamento dal cantiere.

Come previsto dal Protocollo di legalità, quale parte integrante del presente contratto, l'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali stabilite dal medesimo Protocollo. Le penali sono applicate dalla stazione appaltante anche in caso di subappalto e dalla stessa incamerate per il tramite dell'impresa appaltatrice.

ART. 14 – SETTIMANALE DI CANTIERE E REFERENTE DI CANTIERE

In applicazione degli articoli 6 e 7 del citato Protocollo di legalità, l'Appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica - messo a disposizione dall'amministrazione regionale - entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto

previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente all'appaltatore.

Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta l'applicazione delle penali stabilite dal medesimo Protocollo.

Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo di legalità, il "Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.

Sarà cura della Stazione appaltante comunicare all'Appaltatore l'attivazione e la messa a disposizione dell'apposito software regionale. Nelle more dell'attivazione del suddetto software regionale l'Appaltatore si impegna alla compilazione del rapporto di cantiere in modalità elettronica da trasmettere via pec al Direttore dei lavori ed al RUP con scadenza settimanale.

ART. 15 – ANTICIPAZIONE

L'Azienda Ospedale Università Padova corrisponderà all'Appaltatore l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, in applicazione dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 e ssmmii., previa richiesta formale da parte dell'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore si impegna a consegnare all'Amministrazione la garanzia fidejussoria assicurativa pari al 20% dell'importo contrattuale,

maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

ART. 16 – PAGAMENTI IN ACCONTO

Come disposto all'articolo 27 del Capitolato speciale d'appalto, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per i lavori con rate di acconto dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore ad € 500.000,00.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP, ai sensi dell'articolo 125, comma 5, del Codice contratti pubblici emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

Come previsto dall'atto notarile costitutivo, ciascuna impresa componente il RTOE potrà fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante eseguirà i pagamenti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e liquiderà la mandataria e le mandanti per le le rispettive competenze.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

ART. 17 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati tramite il Servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedale Università Padova mediante bonifico o altra modalità a scelta dell'Appaltatore.

L'Amministrazione effettuerà il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'appalto, del Capitolato speciale di appalto e del presente Contratto, tramite la UOC Direzione Tecnica Nuovo Polo Ospedaliero.

ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo di competenza - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente appalto.

ART. 19 – SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO

L'Appaltatore ha dichiarato in fase di partecipazione alla procedura di gara di ricorrere al subappalto, secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara.

Il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.Lgs 36/2023 e ssmmi e dalla documentazione di gara.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Lgs 36/2023 e ssmmii, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la prestazione oggetto di subappalto o subaffido. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori/subaffidatari o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto o subaffido.

Nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e ssmmi, il pagamento dei subappaltatori e/o degli eventuali subaffidatari in caso di contratti di subappalto e/o subaffido sarà di pertinenza diretta ed esclusiva della Stazione Appaltante secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. Il direttore dei lavori annoterà l'importo della fattura pertinente le lavorazioni subappaltate e/o subaffidate sul Certificato di Pagamento la cui firma e data, apposte dal RUP, autorizza al pagamento della stessa.

ART. 20 – AVVALIMENTO

L'Appaltatore non ha dichiarato in fase di gara di far ricorso all'istituto dell'avvalimento.

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva per i lavori per un importo di € 346.464,37 sotto forma di polizza fidejussoria assicurativa n. 2308296 emessa in data 07/08/2026 dalla Società REVO Insurance S.p.A. (Agenzia ASSITEC SAS di Simoncini M. – Genova).

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 117 del D.Lgs 36/2023, comma 8.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 22 – GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs 36/2023 l'Appaltatore ha trasmesso alla Stazione appaltante la Polizza di assicurazione n. OX00092730 emessa in data 07/08/2026 da REVO Insurance S.p.A. - Agenzia di ASSITEC SAS di Simoncini M. – Genova, come previsto dall'articolo 117, comma 10, D.Lgs 36/2023 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 38 del CSA:

- per danni di esecuzione per l'importo di € 5.832.733,55;
- per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto per l'importo di € 1.000.000,00.

Le suddette coperture assicurative dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

L'Appaltatore ha trasmesso altresì copia della polizza RCO (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento.

ART. 23 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE CREDITI

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi relativi anche alle Imprese affidatarie di contratti di subappalto e/o di subaffido. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Entro 10 giorni l'Appaltatore deve documentare e comunicare alla stazione appaltante qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 6, lett. d) del D. Lgs 36/2023 e dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ART. 24 – CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui la Stazione appaltante avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 24 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023,

In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

ART. 25 – TERMINI PER CERTIFICATO DI COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dall'art.116 e dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 116, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

ART. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

ART. 27 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D. Lgs 36/2023 e ssmmii.

ART. 28 – RISOLUZIONE

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 nonché nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all'appaltatore;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 121, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 29 – RECESSO

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dei lavori, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'Appaltatore almeno 20 (venti) giorni prima del recesso.

ART. 30 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di riferimento, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'Appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'Appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

ART. 31 – TUTELA DEI LAVORATORI

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato all'atto della presentazione dell'offerta di essere in regola con le disposizioni normative riguardanti il diritto al lavoro dei disabili e segnatamente con quanto disposto all'art. 17 della legge n. 68/1999, dichiarazione che conferma con la sottoscrizione del presente contratto, obbligandosi, nel contempo, a mantenere tale stato fino all'integrale esecuzione.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori previsti dal Disciplinare di gara e dall'offerta tecnica amministrativa.

ART. 32 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento pubblici dipendenti approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2229 del 21/12/2023, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 33 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Protocollo di legalità posto a base di gara quale parte integrante al presente contratto d'appalto.

Le clausole del suddetto Protocollo con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 con Rep. regionale n. 45692 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

ART. 34 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

ART. 35 – COMUNICAZIONI TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei

servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

ART. 36 – PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE – MISURE ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART. 37 – ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla sottoscrizione del contratto d'appalto sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

ART. 38 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al Libro V – Parte I del D. Lgs. 36/2023. Nell'ipotesi di accordo bonario art. 210 del D.Lgs 36/2023 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Padova.

ART. 39 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

È previsto il ricorso al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) quale comitato deputato alla risoluzione di controversie e dispute che dovessero sorgere nell'ambito dell'appalto, nel rispetto di quanto indicato all'art. 215 del Codice contratti pubblici.

ART. 40 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge domicilio speciale agli effetti contrattuali, legali e giudiziari presso la propria sede legale, restando convenuto che ogni comunicazione, citazione o notificazione ad esso diretta sarà validamente eseguita presso l'indirizzo PEC: ruffato@pec.it

ART. 41 – CLAUSOLA FINALE

Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

ART. 42 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua sottoscrizione e registrazione, compresi quelli tributari.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto è commisurata ad un corrispettivo al netto dell'IVA in base alla tabella contenuta nell'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.

Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 43 – CONSENSO TRATTAMENTO DAI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva sottoscrizione e gestione del contratto.

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).

L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Il titolare del trattamento dati è l'Azienda Ospedale-Università Padova, con sede legale in Padova, via Giustiniani n. 2. Per questioni relative alla privacy, è possibile contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) all'indirizzo email rpdpd.aopd@aopd.veneto.it

ART. 44 – APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare

